



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Provincia di Bari

UFFICIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO N. 13 / 26 LUG. 2011

N. Preliminare 13

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE, ALCOLICHE E NON, IN CONTENITORI DI VETRO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E LABORATORI ARTIGIANALI NEL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	---

IL CAPO SEZIONE

Premesso che

- Nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;
- Durante il periodo estivo, si tengono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, che richiamano in città un vasto pubblico, e che il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze di questo centro abitato, può far registrare episodi di euforia collettiva, e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

Viste le numerose lamentele pervenute, sull'argomento, dalla cittadinanza;

Ritenuto che

- L'igiene urbana, la quiete pubblica e l'incolumità delle persone costituiscono obiettivi primari della Civica Amministrazione;
- Occorre temperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- È, di conseguenza, ragionevole disporre l'interdizione della vendita di bevande in contenitori di vetro, in via temporanea, dal 30 luglio 2011 al 31 ottobre 2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis, c. 1 bis, del D. Lgs. 267/00 e succ. modd. ed il vigente Regolamento sulle sanzioni amministrative;

Visto l'art. 16 della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N.56 del 16/11/2004;

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la salvaguardia della incolumità dei cittadini,

ORDINA

1. nel periodo compreso tra il **30 luglio 2011 fino al 31 ottobre 2011**, in queste Via A. Volta, Piazza Ing. Andriola, Piazza Unità D'Italia, Piazza Moro, Piazza Dante e strade e piazze adiacenti, **è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro** da parte:
 - a. delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati anche in forma temporanea;
 - b. dai circoli privati;
 - c. delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
 - d. delle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria;
 - e. degli operatori del commercio su area pubblica;
 - f. ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo:
 - all'interno del locale;

- sulle proprie pertinenze esterne private;
 - sulle pertinenze esterne su suolo pubblico, debitamente autorizzate dagli Uffici Tecnici Comunali, come pedane e gazebo;
3. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva;
- Che la stessa sia trasmessa:

- alla Segreteria Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Sannicandro di Bari;
- Al Comando della Polizia Municipale di Sannicandro di Bari;
- Alla AUSL BA/3 - Altamura;
- Alle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative nel Comune di Sannicandro di Bari.

La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi del "Regolamento Per l'Applicazione Delle Sanzioni Per Violazione Di Regolamenti o Ordinanze Comunali", approvato con Deliberazione C.C. N.56 del 16/11/2004, le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 103,29 ad € 1.032,91.

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 26/07/2011

IL CAPO SEZIONE

Ing. Domenico Satalino

